Accordo stipulato ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera t), del D.M. 150/2023 nonché ai sensi dell'art. 7, lett. C) del D.M. 180/2010

TRA

La Camera di Conciliazione Italiana Srl (di seguito Camera di Conciliazione Italiana), organismo iscritto al n. 124 del registro presso il Ministero della Giustizia, con sede in Taranto, Via Gastone Mezzetti n. 24, C.F. e P. IVA 02804880736 in persona del legale rappresentante Avv. Nestore Thiery,

E

RESOLVO S.R.L. (di seguito RESOLVO), organismo iscritto al n. ... del registro presso il Ministero della Giustizia, con sede in LECCE, Via V. DE PIETRO, 23 C.F. e P.IVA 04385020757, in persona del legale rappresentante, Ing. PAOLO ANTONAZZO, da una parte,

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, nelle materie di cui all'art. 5, prevede l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- che il citato Decreto Legislativo, così come modificato dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, stabilisce, all'art. 4, che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- che l'art. 7 del D.M. 180/2010, al n. 2 lettera c, prevede la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali un organismo abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;
- che l'art. 6 D.M. 150/2023, comma 1, lettera t), consente di avvalersi delle strutture, anche secondarie, del personale e dei mediatori di altri OdM con i quali abbia raggiunto un accordo anche per singoli affari;
- che ..... RESOLVO S.R.L. ..... ha ricevuto in data 08/06/26 n. 1 istanza di mediazione da svolgersi, ai sensi dell'art. 4 del citato D. Lgs. 28/2010, presso la città di Taranto, in cui attualmente detto organismo non ha una sede;
- che è interesse di ..... RESOLVO ..... avvalersi delle strutture e del personale di CAMERA DI CONCILIAZIONE ITALIANA S.R.L.

Tutto ciò premesso,

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

2) ..... RESOLVO ..... gestirà le procedure di mediazione indicate in premessa, presentata da

1. [redacted] nei confronti di [redacted] protocollata nel proprio registro con il n. ADR 144/26 +1 secondo le modalità che seguono, e comunque seguendo il regolamento di RESOLVO

3) Il Mediatore verrà scelto da RESOLVO tra quelli iscritti nei suoi elenchi.

4) Gli adempimenti relativi alla procedura verranno svolti dalla segreteria e dal case management di RESOLVO, anche attraverso l'uso del proprio programma gestionale.

5) La mediazione si svolgerà presso CAMERA DI CONCILIAZIONE ITALIANA, sede di TARANTO, sita in Via PITTAGORA 4, secondo un calendario che sarà concordato direttamente con la sede.

6) In caso di svolgimento della mediazione in modalità telematica, l'incontro si svolgerà su piattaforma telematica di RESOLVO

7) Tutte le spese relative alla procedura di mediazione (spese di avvio, spese di adesione, indennità di prosecuzione ed eventuali aumenti) verranno materialmente incassate da RESOLVO, e così ripartite:

a) le spese di avvio della parte istante verranno trattenute da RESOLVO;

b) le spese di adesione della parte convocata verranno interamente attribuite a RESOLVO

c) le indennità di prosecuzione ed eventuali aumenti verranno attribuiti nella misura del 50% a favore del Mediatore; il restante 50% sarà diviso nella misura del 25% a favore di Camera di Conciliazione Italiana s.r.l e nella misura del 25% a favore di RESOLVO

8) A conclusione della procedura, RESOLVO provvederà, entro 30 giorni dall'incasso, a comunicare a Camera di Conciliazione Italiana Srl gli importi esatti affinché emetta la relativa fattura. RESOLVO provvederà quindi ad eseguire il relativo bonifico entro e non oltre 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione di detto documento contabile.

9) RESOLVO si impegna a comunicare tempestivamente a CAMERA DI CONCILIAZIONE ITALIANA qualsiasi fatto attinente alla procedura affinché possano concordare insieme le possibili soluzioni.

Taranto, lì 16/06/2026

Camera di Conciliazione Italiana Srl

RESOLVO S.R.L.
(ING. PAOLO ALTAMURA)

NESTORE THIERY
18.06.2026
11:51:43
GMT+02:00